

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3752

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

(V. Stampato Camera n. 4118)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 1999*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO ITALIANO
ED
IL GOVERNO MACEDONE
SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo Italiano ed il Governo Macedone (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e
riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO I

Definizioni

Ai fini del presente Accordo

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, dopo l'entrata in vigore di questo Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità con le

leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma legale scelta, così come dall'ambito legale.

Questo termine "investimento" non include richieste su transazioni di affari il cui scopo è l'acquisizione di beni o servizi o crediti, a meno che esso riguardi prestiti che, sulla base del loro fine e scopo, hanno una forma di partecipazione (simile ai prestiti per partecipazione).

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi; per quanto impiegabili per investimento, come ipoteche, diritti di pegno e promesse di garanzia;
- b) titoli azionari, obbligazionari, quote di partecipazione, nonché titoli in genere di Stato e di altro tipo.
- c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;
- e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.
3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta.
5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o commissioni, compensi per assistenza tecnica, nonché qualsiasi altra forma di pagamento sia in denaro che in natura.
6. Per "territorio" si intende:
 - a) per la parte italiana: "l'area compresa entro i confini terrestri, così come lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine sulle quali lo Stato esercita, secondo le proprie leggi e regolamenti e secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione";

b) per la parte macedone: "il suo territorio, lo spazio aereo, le acque interne ed i fondali su cui lo Stato esercita diritti di sovranità o di giurisdizione, al fine di esplorare, sfruttare, conservare ed utilizzare risorse naturali, secondo la propria giurisdizione interna od il diritto internazionale".

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.
8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.
9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 2

Promozione e Protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente nella effettuazione di investimenti sul proprio territorio.
2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3.1..

3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita.

1. Le due Parti Contraenti, all'interno del confine del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.
2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente

in causa si applicherà il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di:
- una partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad una Unione Monetaria o ad Accordi Internazionali similari, istituendo tali unioni o altre forme di cooperazione internazionale delle quali ciascuna Parte Contraente e' o puo' diventare membro;
 - ogni accordo internazionale od intesa riguardante, in tutto o in parte, l'obbligo di evitare la doppia imposizione o facilitazioni per gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4

Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.
- Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.

ARTICOLO 5**Nazionalizzazione o esproprio**

1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a nazionalizzazione (di qui in poi denominata "espropriazione") sul territorio della Parte Contraente, eccetto che in caso di pubblico interesse. L'espropriazione verra' condotta a norma di legge, - sulla base di un criterio di non discriminazione e dietro adeguata compensazione che verra' corrisposta senza indebito ritardo. Tale compensazione corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente precedente all'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia diventata di dominio pubblico, includera' per quanto presto possa essere, gli interessi calcolati fino alla data del pagamento, verra' effettuata senza indebito ritardo e sara' liberamente trasferibile.

2. Nel caso in cui l'oggetto di nazionalizzazione o esproprio o simile sia una "joint-venture", l'investimento dell'investitore verra' valutato nella valuta nella quale fu effettuato.
La compensazione sara' considerata giusta ed equa se verra' corrisposta nella valuta in cui l'investitore esterno abbia effettuato l'investimento, o in ogni altra valuta accettata dall'investitore.
La compensazione verra' corrisposta senza indebito ritardo, entro un termine non piu' lungo di tre mesi dalla data in cui e' stato deciso il suo ammontare.
La compensazione includera' gli interessi calcolati sulla base del tasso LIBOR sei mesi a partire dalla data della nazionalizzazione od esproprio fino alla data di effettuazione del pagamento.

3. L'investitore colpito dal provvedimento avrà diritto a norma delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione, ad una pronta revisione del suo caso da parte di un'Autorità giudiziaria od altra Autorità indipendente della medesima Parte Contraente ed alla valutazione del suo investimento secondo i principi stabiliti in questo Articolo.
4. Se l'investitore e l'organismo competente non possono raggiungere un accordo, l'ammontare della compensazione sarà determinato sulla base della procedura per il regolamento delle controversie, di cui all'Art. 9 del presente Accordo.
La compensazione sarà liberamente trasferibile.
5. Nel caso in cui una Parte Contraente e l'investitore non possano raggiungere un accordo durante la nazionalizzazione o esproprio, la compensazione sarà basata sugli stessi parametri e tassi di cambio presi in considerazione nei documenti relativi all'inizio dell'investimento. Il tasso di cambio applicato a tale compensazione sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente l'annuncio della nazionalizzazione od esproprio.
6. Se la proprietà espropriata, sia completamente che parzialmente, non serve alla finalità di pubblico interesse così come era stata anticipata, secondo la decisione sull'espropriazione fondata sulla legge, il proprietario espropriato od i suoi aventi causa hanno diritto al riacquisto della proprietà al valore di mercato.

ARTICOLO 6

Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire all'estero, senza indebiti ritardi ed in ogni valuta convertibile:
 - a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
 - b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
 - c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
 - d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
 - e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
2. Senza limitare le finalità dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad assicurare ai trasferimenti menzionati al paragrafo 1 di questo Articolo lo stesso trattamento favorevole che è concesso agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso in cui questo sia più favorevole.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità di trasferimento

1. Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4, 6 e 7 verranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicato alla data del trasferimento, a condizione che questo abbia luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla data della richiesta.
2. Ogni trasferimento sarà effettuato dopo l'adempimento degli obblighi fiscali.
Tali obblighi fiscali si intendono assolti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9

Composizione di controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente, o nel quadro di un accordo di investimento, entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:
 - a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
 - b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e la Parte Contraente sul cui territorio l'investimento è stato effettuato si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale.
 - c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli

investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, se o non appena ambedue le Parti Contraenti vi abbiano acceduto.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alla disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti si accolleranno le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO II

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dalla esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.
Nel caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformità con quanto sopra specificato e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avrà diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti abbiano notificato l'una all'altra il completamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14

Applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo è altresì valido per gli investimenti che gli investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sulla base dei regolamenti dell'altra Parte Contraenti sul territorio di questa prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Esso non si applicherà alle controversie in essere prima della entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 15

Durata e Scadenza


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni, a meno che una Parte Contraente non lo denunci per iscritto un anno prima del suo scadere.
2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1 di questo Articolo, le disposizioni degli Articoli

da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori dieci anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a SKOPJE il 26 FEBBR. 1997 in due versioni originali, nelle lingue italiana, macedone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di ogni divergenza farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO ITALIANO



PER IL GOVERNO MACEDONE



PROTOCOLLO

Le Parti Contraenti concordano altresì sulle seguenti clausole, che formano parte integrante dell'Accordo.

1. Con riferimento all'Articolo 1

Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche a tutte le attività connesse con gli investimenti.

Queste comprendono in particolare, ma non esclusivamente: organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo, inclusa la proprietà intellettuale; presa in prestito di fondi, acquisto, emissione e vendita di partecipazione azionarie ed altri titoli; acquisto di valuta per importazioni.

2. Con riferimento all'Articolo 2

a) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

b) Secondo le proprie leggi e disposizioni, ciascuna Parte Contraente regolerà, nel modo più favorevole possibile, le questioni relative all'entrata, soggiorno e movimento dei cittadini di una Parte Contraente, che intraprendano attività connesse agli investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, e dei membri delle loro famiglie.

c) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le leggi vigenti e regolamenti di una Parte Contraente sara' permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello di loro scelta, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, secondo la legislazione della Parte Contraente ospitante.

3. Con riferimento all'Articolo 3

Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonche' ogni altra forma di operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attivita' imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, godranno, sul territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato per attivita' ed iniziative analoghe ai propri investitori o a quelli di Stati Terzi.

4. Con riferimento all'Articolo 5

Ogni misura presa in connessione con l'investimento che limiti le risorse finanziarie od altre iniziative che creino perdite rilevanti per lo stesso investimento, prese nel pubblico interesse, saranno trattate nell'ambito delle misure di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 5.

5. Con riferimento all'Articolo 9

Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto secondo i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonche' secondo le seguenti disposizioni:

a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto di tre arbitri; se non sono cittadini di ciascuna Parte Contraente, dovranno essere cittadini di uno Stato avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La

designazione degli arbitri, se necessario e secondo le regole UNCITRAL, dovrà essere fatta dal Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sua capacità di autorità designata. L'arbitrato avrà luogo a Stoccolma, a meno che le due Parti Contraenti si siano accordate diversamente.

b) Nel depositare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà anche le disposizioni contenute in questo Accordo, così come i principi di diritto internazionale riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'applicazione del lodo arbitrale sul territorio di entrambe le Parti Contraenti avverranno sulla base dei rispettivi ordinamenti di legge, in conformità con le pertinenti Convenzioni Internazionali di cui entrambe le Parti sono membre.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Skopje il 26 febbraio '97 in due versioni originali, nelle lingue italiana, macedone ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza il testo inglese prevale.


PER IL GOVERNO ITALIANO



On. Piero Fassino

Sottosegretario per gli Affari Esteri

PER IL GOVERNO MACEDONE



Dr. Ljubomir Frckovski

Ministro degli Affari Esteri

